Firmato digitalmente da

Sandro Di Vitto

CN = Di Vitto Sandro
Titolo = Geometra
Organizzazione = Ordine dei Geometri dell'Aquila/8000624066 9
C = IT

REGIONE ABRUZZO

Comune di Pescocostanzo

PROVINCIA DI L'AQUILA

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

GEOMETRA SANDRO DI VITTO PESCOCOSTANZO

VERIFICA DEMANIALE
ANNO 2010

Foglio : 27
Allegato :

Scala Originale 1:2.000

Scala di Stampa 1:2.000

LEGENDA

- VERIFICA DE ANGELIS (anno 1928) (terreni demaniali accertati)
- VERIFICA BUONTEMPO (anno 1935) (terreni demaniali accertati)
- TERRENI SCLASSIFICATI (con Prov. della Regione Abruzzo)
- DEMANIO STRADALE DEMANIO FLUVIALE
- TERRENI QUOTIZZATI o LEGITTIMATI
- DECRETI DI SDEMANIALIZZAZIONE
- TERRENI PRIVATI
- DEMANIO ACCERTATO
- DEMANIO ACCERTATO (proposto per la legittimazione)
- TERRENI ALLODIALI

8 GIU. 2011

GEOMETRA SANDRO DI VITTO

PRECISAZIONI E NOTE

Negli elenchi degli occupatori e relazione redatti dal perito De Angelis sono stati riscontrati alcuni errori di trascrizione di alcune superfici, di particelle e fogli di mappa che abbiamo provveduto a rettificare laddove possibile riferendoci alle risultanze della sequenza descrittiva indicata e considerando l'ordine materiale di trascrizione dei nominativi degli occupatori e delle superfici.
Gli errori stessi sono riportati nelle note appresso indicate.

Nota n. 1
Nella Tav. riguardo la discordanza tra le superfici indicate nello stralcio e negli elenchi degli occupatori redatti dal perito De Angelis, si ritenente ha interrogato la Regione Abruzzo per conoscere le istruzione da adottare in questi specifici casi.
Con nota del 10/01/2011 la Regione Abruzzo ha risposto che la circolare non fosse ancora in GIORDI del 13.03.2011 comunicasse che in caso di discordanza di superficie tra i ruoli e le planimetrie catastali, deve prendersi per buono l'elemento attestante la demanialità rispetto a quello che lo esclude essendo onere dell'occupatore (sulla base del ruolo o sulla base della planimetria) di contestarlo.

Nota n. 2
Nella relazione accompagnatoria di De Angelis alla lettera b) Strada San Vito nel descrivere la sequenza delle particelle ha indicato la particella n. 147 (che non esiste) al posto della particella n. 144 seguente alla numerazione progressiva indicata.
Si è differenziata la particella 146 in 146 - 200 - 204 - 208 che non risultano indicate nell'elenco degli occupatori.

Nota n. 3
A.F. 4/344. 14 **Tav. 58** Fg. 19 particella n. 51 ditta Colabrese Carmine fu Nicola, leggasi: **Tav. XXX Fg. 32 n. 51 ditta Colabrese Carmine fu Nicola Locatità Valle Grande.**

Nota n. A1
A.F. 4/344. 67 **Tav. XXX** Fg. 33 particella n. 7 parte della superficie di uso civico pasca al Fg. 26 come superficie stralcio.

Nota n. 5
A.F. 4/344. 17 **Tav. 28**. particella n. 2 - 7 - 37 ditta Colabrese Giuseppe fu Nicola, leggasi: **Tav. 58 Fg. 21 Particelle n. 2 - 7 e 37 Ditta Colabrese Giuseppe fu Nicola Località Tratturo Cupello.**

Nota n. 6
A.F. 4/344. 29 **Tav. XX** Fg. 33 n. 21. **la superficie è errata.**

Nota n. 7
A.F. 4/344. 30 degli occupatori la **Tav. 8** Fg. 19 particella n. 95 ditta Colabrese Felicantonio fu Nicola, leggasi: **Tav. VI Fg. 8 n. 95 e 100 località La Bella ditta Colabrese Felicantonio fu Nicola.**

Nota n. 8
Nella relazione del perito De Angelis di riconfluentine della strada. Passo delle Tregge, si indica l'occupazione della particella n. 40 (oggi 510) del Fg. 34 ma la stessa non risulta negli elenchi degli occupatori.

Nota n. 9
A.F. 4/344. 50 **Tav. XX** Fg. 31 n. 156 ditta Lavine Vincenzo bugiani **Tav. XXI n. 34 part. 156 ditta Lavine Vincenzo località Valle Santa Maria.**

Nota n. 10
A.F. 4/344. 100 **Tav. XXI** Fg. 31 particella n. 40 e 45 leggasi: **Tav. VII Fg. 19 particella n. 40 e 45 località Macchie.**

Nota n. 11
A.F. 4/344.137 Tav. I Fg. 1 particella n. 34 e 37 la superficie dematiale occupa realmente la particella n. 33 che risulta di mq. 6440 e non 7360 indicata dal De Angelis.

Nota n. 12
A.F. 4/344. 114 **Tav XXI** Fg. 31 particella n. 91 leggasi: **Tav. XXIII Fg. 37 n. 45 e 64 località sotto valle Colata Alta Ragione Incerta e Ch.**

Nota n. 13
A.F. 4/344. 141 **Tav. XXI** Fg. 21 n. 19 ditta Sabatini Domenico e Ch fu Giuseppe località Lupini **NON RISULTA DI MAPPA.**

Nota n. 14
Nella relazione di cui all'A/344. 90 **Tav. I** Fg. 1 particella n. 32 - 13 -15 -14 (oggi 55) e Fg. 7 n. 52 risultano in parte di uso civico per una superficie di mq. 3455 diversa da quella accertata dal Perito De Angelis e quanto buona parte di tale terreni furono acquistati all'ora dal Demanio a norma di R.D.Lgs. Vincolo non più del 1924/25 approvato in data 21.11.1865 (vedi copia allo **All "E"**)

Nota n. 15
A.F. 4/344. Con particella n. 14 leggasi : **Fg. 1 e al posto di Fg. 8** in quanto la località Sopra i Lupini del fg. 11 confina con il fg. 17, mentre la particella n. 33 del fg. 8 alla località Camaldoni riporta una superficie demaniale di mq. 2314.

- N.A.I. 4/344. 23 e 146 le superfici accertate della particella n. 1 e 4 del fg. 17 e n. 54 del fg. 11 di cui all'elenco degli occupatori risultano in totale mq. 2440 + 567 che non trova alcuna rispondenza viene riportata nel nostro rispettivo. Al fg. 11 n. 54 risultano mq. 12.400,00 e al fg. 17 n. 1 risultano mq. 6440.

Nota n. 16
A.F. 4/344. 10 la particella indicata come n. 11 **Tav. 18** località Fatto Rotunno accertata a nome di Colecchia Pasquale fu Emidio si riferisce alla particella n. 19 del Fg. 19 di cui al 70 intestata a Colecchia Pasquale.

Nota n. 17
Nella domanda De Angelis indica superfici demaniali nelle tavole catastali non riportate nell'elenco degli occupatori e viceversa. Alcuni occupatori inseriti in elenco non trovano riscontro nelle tavole allegate al progetto di verifica.

Nota n. 18
A.F. 4/344. 42 n. 56. **Tav. XXX** Fg. 29 n. 49 - 50 - 51 - 45 - 46 - 53 e Fg. 28 n. 130a riporta una superficie errata ha gli occupatori De Cupito e Le Donne in quanto la rappresentazione grafica e planimetrica dei due occupatori non risponde alla indicazioni grafiche della tavola essendo la superficie accertata nell'elenco degli occupatori riferisce alla rappresentazione grafica. Vedi **Nota 11**.

Nota n. 19
Nella particella n. 34 del Fg. 19 non figura negli elenchi degli occupatori ma a seguito di modifica della planimetria catastale risporto alla **Tav.XX** della verifica. De Angelis una parte della particella 35 di stata erroneo alla particella n. 34.

Nota n. 20
Negli elenchi foglio di mappa n. 34 - le particelle n. 210 - 211 - 284 - 264 - 282 - 283 - 324 - 336 - 51 - 107 ecc. erano pari integrandi del Progetto Generale dei Demani Civici del Maniello - vedasi verbale 1911. Tutti terreni civici accertati e passati a diretto di Pescocostanzo. Per tale zona il Perito demaniale De Angelis non ha effettuato alcuna verifica demaniale. Per la particella n. 210 del Fg. 34 risulta di mq. 1.000 mentre la superficie accertata come demaniale è di mq. 1.000 la differenza è di mq. 1.000 - 1.000 = 0 mq. Per la particella n. 211 del Fg. 34 risulta di mq. 1.000 mentre la superficie accertata come demaniale è di mq. 1.000 la differenza è di mq. 1.000 - 1.000 = 0 mq. Per la particella n. 284 risulta di mq. 1.000 mentre la superficie accertata come demaniale è di mq. 1.000 la differenza è di mq. 1.000 - 1.000 = 0 mq. Per la particella n. 264 risulta di mq. 1.000 mentre la superficie accertata come demaniale è di mq. 1.000 la differenza è di mq. 1.000 - 1.000 = 0 mq. Per la particella n. 282 risulta di mq. 1.000 mentre la superficie accertata come demaniale è di mq. 1.000 la differenza è di mq. 1.000 - 1.000 = 0 mq. Per la particella n. 283 risulta di mq. 1.000 mentre la superficie accertata come demaniale è di mq. 1.000 la differenza è di mq. 1.000 - 1.000 = 0 mq. Per la particella n. 324 risulta di mq. 1.000 mentre la superficie accertata come demaniale è di mq. 1.000 la differenza è di mq. 1.000 - 1.000 = 0 mq. Per la particella n. 336 risulta di mq. 1.000 mentre la superficie accertata come demaniale è di mq. 1.000 la differenza è di mq. 1.000 - 1.000 = 0 mq. Per la particella n. 51 risulta di mq. 1.000 mentre la superficie accertata come demaniale è di mq. 1.000 la differenza è di mq. 1.000 - 1.000 = 0 mq. Per la particella n. 107 risulta di mq. 1.000 mentre la superficie accertata come demaniale è di mq. 1.000 la differenza è di mq. 1.000 - 1.000 = 0 mq. Per la particella n. 211. Da ciò si deduce che la zona del Colle del Maniello, nonostante la verifica demaniale effettuata dal perito De Angelis, non risulta essere stata mai quotizzata e assegnata e quanto è superficie accertata demaniale con il progetto Generale del 1911, ed tutta dovuta come zona demaniale assoggettabile Occupata.
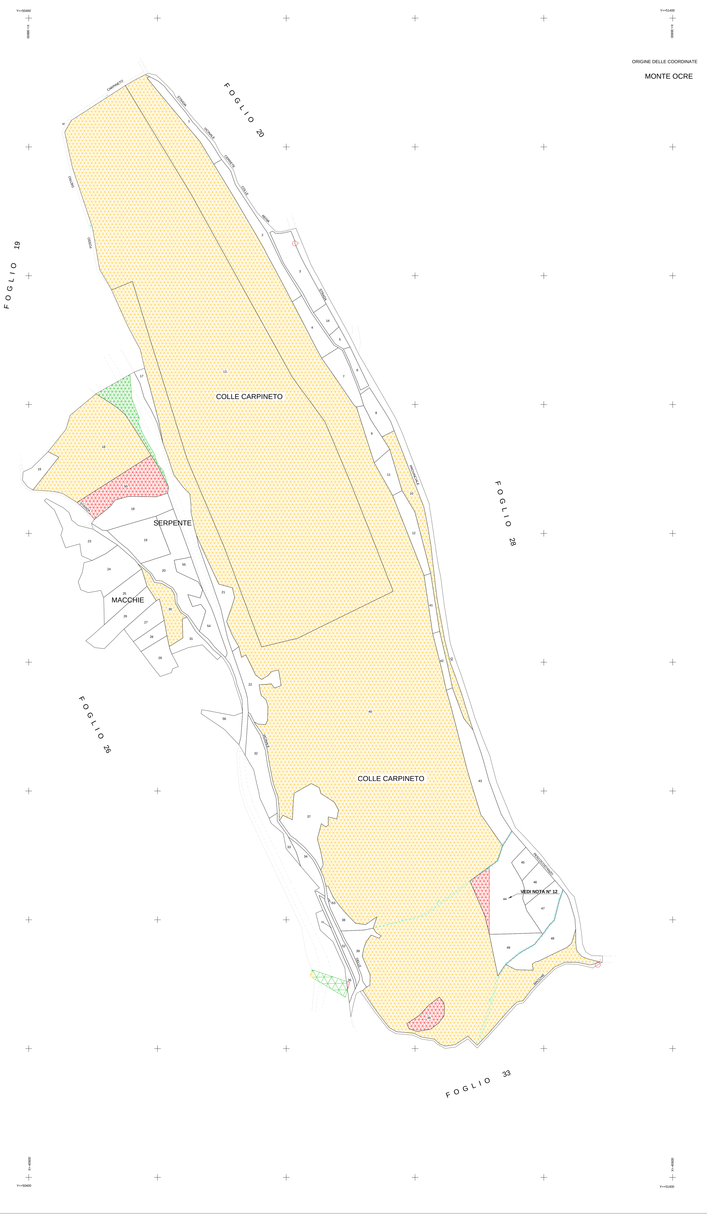
Nota n. 21
A.F. 4/344. 2 - 142 e 57 **Tav. XXI** - individuati al Fg. 34 n. 101 - 164 e 335, Loc. Valle S. Maria (vedi il tronco Carsenio) la superficie demaniale accertata, da riscontri verificati sul posto con l'ausilio delle mappe aerofotogrammetriche, risulta graviterà sulle particelle n. 101 - 164 e 335 per mq. 9.240,00.